

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri*(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 75 e 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con la direttiva 73/238/CEE ⁽¹⁾, il Consiglio ha fissato le procedure e gli strumenti destinati a garantire il coordinamento e la rapida realizzazione di provvedimenti atti ad attenuare gli effetti della difficoltà d'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi, e creato un organo di consultazione in grado di facilitare il coordinamento dei provvedimenti previsti o presi dagli Stati membri in tale settore;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 ottobre 1981 sulle possibilità di realizzare delle economie di energia nel settore dei trasporti ⁽²⁾, chiede alla Commissione di elaborare senza indugio un programma di emergenza in caso di grave crisi energetica, onde garantire, in base ai criteri prioritari comunitari, una ripartizione ottimale dei carburanti disponibili tra i diversi settori del trasporto, tenendo conto delle esigenze della vita economica, del commercio e della circolazione;

considerando che il petrolio e i prodotti petroliferi rappresentano la quasi totalità del consumo energetico dei trasporti nella Comunità e che i trasporti su strada di merci e viaggiatori ne dipendono interamente;

considerando che, in caso di difficoltà d'approvvigionamento di carburante per il trasporto su strada, gli altri modi di trasporto ed in particolare le ferrovie, si

troverebbero, tra l'altro, per motivi strutturali e di capacità, nell'impossibilità di sostituirlo e di garantire la totalità del trasporto nel caso in cui la strada non fosse in grado di soddisfare la domanda;

considerando che qualsiasi difficoltà, sia pur di breve durata, che riduca le disponibilità di carburante per il trasporto stradale potrebbe provocare gravi perturbazioni nell'attività economica della Comunità e che occorre pertanto essere in grado, in qualsiasi momento, di compensare, o perlomeno ridurre, gli effetti negativi di tale eventualità;

considerando che è necessario garantire in qualsiasi circostanza che in tutti gli Stati membri sia rispettato il principio della parità di trattamento tra i vettori residenti e gli altri;

considerando che occorre prevedere in anticipo le procedure e gli strumenti appropriati al settore dei trasporti ed in particolare dei trasporti su strada tra Stati membri, per permettere alla Comunità, nell'ambito della direttiva 73/238/CEE del 24 luglio 1973 e, se del caso, in armonia con le decisioni 77/186/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, relativa all'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento ⁽³⁾ e 77/706/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento del petrolio greggio e di prodotti petroliferi ⁽⁴⁾, di garantire una rapida applicazione delle misure destinate ad attenuare gli effetti delle difficoltà di approvvigionamento di carburante nel traffico stradale;

considerando che a tale scopo è possibile ridurre le difficoltà specifiche del traffico stradale che deriverebbero da un razionamento di carburante imposto da uno o più Stati membri, mediante una soluzione comunitaria che definisca preventivamente le procedure, e ricorrendo ad una concertazione sistematica degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 292 del 16. 11. 1977, pag. 9.

considerando che una programmazione preventiva delle procedure da seguire in caso di razionamento di carburante presuppone che tutti gli Stati membri adottino un formulario comune di domanda per l'assegnazione di tagliandi di carburante per i trasporti transfrontalieri;

considerando che spetta agli Stati membri decidere il momento in cui introdurre il razionamento, nonché le eventuali priorità per l'assegnazione del carburante, sempre conformandosi alle disposizioni della direttiva 73/238/CEE nonché delle decisioni 77/186/CEE e 77/706/CEE;

considerando che la concertazione sistematica tra gli Stati membri è necessaria per fronteggiare le difficoltà di rifornimento di carburante del traffico su strada e per garantire la continuità dei trasporti su strada fra Stati membri in caso di crisi; che tale concertazione deve basarsi sul principio della parità di trattamento tra veicoli stradali nazionali ed altri, e che occorre fin da ora fissare le procedure di consultazione intese a facilitare il coordinamento dei provvedimenti concreti presi o previsti dagli Stati membri in tale settore;

considerando che il traffico frontaliero può essere rifornito nel paese di origine e che non occorre pertanto includerlo nel campo d'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva intende garantire, in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi in uno o più Stati membri, l'accesso al rifornimento di carburante ai vettori non residenti che effettuano trasporti su strada tra Stati membri o che transitano nel loro territorio, alle stesse condizioni applicabili ai vettori residenti.

2. Nell'ambito della presente direttiva, per «trasporti su strada tra Stati membri» si intendono i trasporti di merci con veicoli industriali ed i trasporti di viaggiatori con autobus e corriere, di almeno dieci posti a sedere, compreso quello del conducente.

3. La presente direttiva si applica unicamente ai veicoli immatricolati negli Stati membri.

Articolo 2

Qualora la penuria di carburante non renda necessario ricorrere a misure di razionamento, gli Stati membri garantiscono ai vettori non residenti l'accesso al rifornimento di carburante alle stesse condizioni applicate ai vettori residenti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che introducono misure di razionamento possono limitare il rifornimento di carbu-

rante nel loro territorio dei vettori non residenti unicamente ai trasporti che soddisfano le due condizioni seguenti:

- che trattasi di un trasporto tra Stati membri ammesso ai sensi di disposizioni comunitarie o di accordi bilaterali,
- che vengano fornite le informazioni richieste nel formulario di domanda d'assegnazione di carburante, il cui modello figura in allegato.

Essi possono, tuttavia, escludere dal beneficio dell'approvvigionamento i veicoli dei trasportatori non residenti che effettuano trasporti frontalieri, ovvero prestazioni nel loro territorio a destinazioni situate a meno di 50 km dalla frontiera.

2. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui al paragrafo 1, applicano le procedure previste all'allegato, ivi compreso l'uso del formulario di domanda di assegnazione di carburante.

Articolo 4

La prova che la prima delle condizioni di cui all'articolo 3, è stata soddisfatta, può essere fornita:

- per i trasporti merci in conto altrui, dalla lettera di vettura CMR, accompagnata eventualmente dall'autorizzazione comunitaria o dall'autorizzazione bilaterale;
- per i trasporti di merce in conto proprio, da qualsiasi documento in cui risulti che trattasi di trasporti che soddisfano alle condizioni poste dalla prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra gli Stati membri ⁽¹⁾;
- per i trasporti di viaggiatori, dal documento di controllo per i servizi occasionali e dall'autorizzazione per i servizi pendolari o per i servizi regolari.

⁽¹⁾ GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano preventivamente alla Commissione i provvedimenti che si propongono di adottare ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. Il coordinamento dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, si svolge nel quadro del gruppo dei delegati di cui all'articolo 3 della direttiva 73/238/CEE.

Articolo 6

1. In caso di crisi grave, lo Stato membro che applichi il razionamento mediante tagliandi di carburante e che non sia in grado di garantire il rifornimento a tutti i trasporti, oggetto della presente direttiva, può selezionare l'assegnazione di detti tagliandi. Tale selezione deve, tuttavia, fondarsi su criteri obiettivi e rispettare il principio della parità di trattamento tra vettori residenti e non residenti.

2. Lo Stato che preveda di prendere provvedimenti di tale genere deve:

- per i trasporti disciplinati dalla normativa comunitaria, informarne preventivamente la Commissione, la quale procederà alla consultazione di cui all'articolo 5 e proporrà al Consiglio, che deciderà a maggioranza qualificata, le misure appropriate;
- per i trasporti effettuati nell'ambito di accordi bilaterali, informare preventivamente gli Stati membri interessati e la Commissione che, ove lo richiedano o ad iniziativa di quest'ultima, potrà procedere alle consultazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Prevvia consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° luglio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO***FORMULARIO DI DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CARBURANTE****I. OSSERVAZIONI CONCERNENTI IL FORMULARIO DI DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CARBURANTE**

1. Il formulario è redatto nella lingua ufficiale (o nelle lingue ufficiali) dello Stato che raziona il carburante.
2. Il formulario è di colore rosa.
3. Le sue dimensioni sono le seguenti: 43 × 30,5 cm (DIN A3).
4. Ogni formulario è costituito da una serie di tre esemplari:
 - uno destinato alle autorità del posto di frontiera di entrata che rilascia i tagliandi di carburante,
 - uno che deve essere conservato dal conduttore,
 - il terzo ed ultimo è destinato alle autorità del posto di frontiera di uscita,in modo che, per ciascun trasporto in un paese razionato, è previsto che:
 - l'ufficio d'entrata possa disporre di un esemplare del formulario in quanto documento di controllo per eventuali verifiche ulteriori;
 - l'ufficio di uscita possa contabilizzare, in base al secondo esemplare del formulario, il carburante attribuito ed effettivamente utilizzato per il trasporto nel proprio territorio di un veicolo estero;
 - il conducente possa avere un documento da poter indirizzare, se del caso al suo ritorno, alle autorità competenti del proprio paese.
5. Il testo del formulario è suddiviso in quattro parti, ognuna delle quali ha una funzione specifica, e cioè:
 - la prima parte deve essere compilata dal conducente del veicolo al posto di frontiera di entrata del paese in cui il carburante è razionato;

- la seconda deve essere compilata dall'ufficio che rilascia i tagliandi;
- la terza parte deve essere aggiornata ad ogni rifornimento;
- la quarta parte, infine, deve essere compilata dal conducente al posto di frontiera d'uscita e convalidata dalle autorità del sunnominato posto di frontiera.

II. DISPOSIZIONI COMUNI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FORMULARIO

A. Disposizioni generali

Il formulario deve essere utilizzato per richiedere alle autorità competenti del paese che impone il razionamento, il carburante necessario al veicolo estero per effettuare una prestazione di trasporto o per transitare nel territorio del paese razionato.

La domanda deve essere presentata alle autorità del posto di frontiera al momento in cui il veicolo entra nel territorio del paese razionato.

È ammesso che, in caso di modifiche successive e di imprevisti concernenti la destinazione del trasporto e, pertanto del percorso, che necessitano un rifornimento supplementare, due richieste supplementari possano essere presentate alle autorità competenti situate all'interno del territorio del paese razionato.

I tagliandi di rifornimento possono essere utilizzati soltanto per il percorso ed il veicolo per i quali sono stati richiesti; la loro cessione a terzi per altri scopi è rigorosamente vietata.

B. Disposizioni concernenti la prima parte del formulario

La prima parte del formulario deve essere compilata e firmata dal conducente del veicolo e deve essere presentata alle autorità competenti per l'assegnazione dei tagliandi di carburante al posto di frontiera del paese razionato.

C. Disposizioni riguardanti la seconda parte del formulario

Dopo aver controllato che la prima parte del formulario sia stata correttamente compilata dal conducente, le autorità competenti devono indicare, nella seconda parte del formulario, il numero di tagliandi e la quantità di carburante assegnata, apponendovi il loro timbro e la loro firma e chiedendo che a sua volta il conducente ne firmi una ricevuta.

Terminate tali operazioni, le autorità che devono rilasciare i tagliandi conservano una copia del formulario in tal modo compilato.

D. Disposizioni concernenti la terza parte del formulario

Ad ogni rifornimento di carburante, il conducente deve apporre, nella terza parte del formulario, la data, il numero di chilometri risultanti dal contachilometri, la quantità di litri di carburante ricevuto ed il numero di tagliandi convertiti, chiedendo all'addetto della stazione di rifornimento di firmare e di apporvi il suo timbro.

E. Disposizioni concernenti la quarta parte del formulario

Alla frontiera d'uscita, il conducente compila la quarta parte del formulario, indicandovi la distanza percorsa, il numero di chilometri risultanti dal contachilometri all'entrata del territorio razionato e quello all'uscita, il contenuto in litri del serbatoio all'entrata ed all'uscita, nonché i tagliandi di carburante ricevuti, utilizzati e restituiti.

Le autorità competenti dell'ufficio di frontiera d'uscita, dopo aver ritirato i tagliandi non utilizzati, certificano con timbro e firma, di averli ricevuti di ritorno; inoltre, esse conservano un esemplare del formulario.

(parte anteriore)

FORMULARIO DI DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CARBURANTE

Nota esplicativa

Prima parte

1. *Natura del trasporto*: il conducente deve indicare se trattasi di trasporto di persone o di merci.
2. *Regime di viaggio*: il conducente deve precisare se il trasporto è effettuato con o senza autorizzazione ed in quest'ultimo caso, precisarne la natura (bilaterale, comunitaria, ecc.).

3. *Caratteristiche del veicolo*: il conducente deve indicare:
 - i) la marca ed il tipo del veicolo;
 - ii) la potenza del motore in kW e la cilindrata in cm³;
 - iii) il peso massimo autorizzato del veicolo o dell'autotreno in tonnellate;
 - iv) il numero di immatricolazione della motrice o del camion e quello del rimorchio o del semirimorchio, qualora esso differisca dal numero di immatricolazione della motrice o del camion.
4. *Destinazione ed itinerario previsti*: al posto di frontiera d'entrata del veicolo nel paese razionato, il conducente deve precisare:
 - i) il chilometraggio indicato dal contachilometri al momento dell'entrata del veicolo nel paese razionato;
 - ii) la stima, in litri, della quantità di carburante contenuta nel serbatoio del veicolo al momento dell'entrata nel paese razionato;
 - iii) se esso transita nel paese razionato, senza effettuarvi né carichi né scarichi, unicamente per raggiungere una destinazione in un altro paese;
 - iv) la località di destinazione del trasporto nel paese razionato;
 - v) le varie località di carico e di scarico nel paese razionato, quando trattasi di trasporto multiplo.
5. *Tipo di carburante*: il conducente deve specificare se trattasi di una richiesta di benzina, gasolio, o carburante misto.
6. *Denominazione e sede dell'impresa*: il conducente deve indicare cognome, nome o ragione sociale del vettore, nonché l'indirizzo.
7. *Distanza da percorrere*: il conducente deve fornire una stima in chilometri del percorso che egli prevede di effettuare per il trasporto nel paese razionato.
8. *Consumo medio per 100 km*: il conducente deve stimare in litri il consumo medio per 100 km del veicolo nelle condizioni di carico in cui è entrato ed in cui effettuerà il percorso nel paese razionato.
9. *Quantità richiesta di carburante*: il conducente deve indicare la quantità di carburante richiesta, in litri, che deve corrispondere, con un certo margine di sicurezza, al chilometraggio previsto per effettuare il trasporto rispetto al consumo di carburante per 100 km già precisato per il veicolo.
10. *Conducente del veicolo*: il conducente deve fornire le proprie generalità, ovvero cognome, nome, domicilio e numero di passaporto. Deve inoltre firmare tutte le dichiarazioni fatte, precisando il luogo e la data.
11. *Richieste supplementari di carburante*: qualora si riveli necessario per motivi non previsti all'entrata del veicolo nel paese razionato in seguito ad incidente o per successive modifiche del percorso, è possibile assegnare una quantità supplementare di carburante. In tal caso, il conducente deve indicare le sue generalità, ovvero cognome, nome, il numero di chilometri risultanti dal contachilometri, la quantità di litri richiesta, e firmare precisando il luogo e la data.
12. *Conducente in caso di sostituzione*: in caso di sostituzione del conducente, il sostituto deve indicare in questa casella il proprio cognome e nome, domicilio, numero di passaporto, nonché il numero di chilometri risultante dal contachilometri al momento della sostituzione, precisando il numero di tagliandi e l'equivalente quantità di litri che riprende dal precedente conducente. I due conducenti devono anche firmare, indicando il luogo e la data.

Seconda parte

Tale parte deve essere compilata dalle autorità competenti del paese che istituisce il razionamento; le quali, dopo aver controllato che la prima parte del formulario sia stata correttamente compilata dal conducente, in questa parte loro riservata, precisano la qualità di carburante attribuita ed il numero equivalente di tagliandi, apponendovi il timbro con la firma e la data del rilascio dei tagliandi.

Dal canto suo, il conducente accusa ricevuta dei tagliandi apponendovi la propria firma.

In seguito le autorità competenti conservano un esemplare del formulario e in caso di richieste supplementari di carburante, ripeteranno la medesima operazione nelle due caselle appositamente previste nella seconda parte.

Terza parte

Ad ogni rifornimento di carburante, in questa parte del formulario il conducente registra la data, il chilometraggio indicato dal contachilometri, il numero di litri di carburante acquistato nonché il numero di tagliandi cambiati.

Egli richiede in seguito all'addetto della stazione di rifornimento di apporvi il timbro, in cui risulti il luogo in cui è stato effettuato il rifornimento, nonché la firma e la data.

Quarta parte

Nel posto di frontiera d'uscita del paese razionato, il conducente deve compilare la quarta parte del formulario, indicandovi la distanza percorsa nel territorio razionato e precisandovi il numero di chilometri risultante dal contachilometri all'entrata e quello al momento dell'uscita, nonché il contenuto, in litri, del serbatoio all'entrata e all'uscita come pure i tagliandi di carburante ricevuti, utilizzati e restituiti.

Le autorità nel posto di frontiera d'uscita devono ritirare i tagliandi di carburante non utilizzati, attestando, mediante timbro e firma, di averli ricevuti.

Infine, esse conservano un esemplare del formulario.

*

* *